

**COSTITUZIONE MEDIANTE “ACCORDO CONSORTILE” DI STRUTTURA ORGANIZZATA  
OPERANTE QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE**

**REVISIONE 01 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 28/10/2015**

*Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000*

**PREMESSO CHE**

- con convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 28/10/2015, è stata sottoscritta convenzione per la costituzione, mediante accordo consortile, di struttura organizzata quale centrale unica di committenza intercomunale ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall'articolo 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, tra i comuni di: Bra (DCC n. 6/2015), Baldissero d'Alba (DCC 23/2015), Montà (DCC 13/2015), Monticello d'Alba (DCC 27/2015), Sanfré (DCC 25/2015), S. Vittoria d'Alba (DCC 27/2015) e Sommariva Perno (DCC 24/2015);
- alla suddetta convenzione hanno successivamente aderito i comuni di Canale (DCC 22/2016) e di Sommariva del Bosco (DCC 32/2016) con atto aggiuntivo sottoscritto il 29/09/2016, il comune di Cherasco (DCC 28/2016) con atto aggiuntivo sottoscritto il 30/09/2016, i comuni di Ceresole d'Alba (DCC 13/2017) e Narzole (DCC 14/2017) con atto aggiuntivo sottoscritto il 08.06.2017;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come in ultimo modificato con D.Lgs. n. 56/2017, in tema di acquisti dei comuni non capoluogo, rispetto alla previgente normativa, ha operato ampliando il “margine” per acquisti “autonomi e diretti” (commi 1 e 2 -primo periodo- dell'art. 37) e ricalibrando le forme di aggregazione (commi 4 e 5 dell'art. 37);
- fino all'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo Decreto si applica l'art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, la summenzionata centrale unica di committenza risulta qualificata quale Stazione Appaltante, mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero 0000543543;
- le disposizioni sopravvenute a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., hanno comportato sostanziali modifiche alla previgente normativa e specificatamente in merito all'aumento degli importi oltre ai quali vige l'obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo determinando la necessità di adeguare i contenuti della summenzionata convenzione, provvedono alla revisione delle clausole non più applicabili, nonché al coordinamento con la normativa vigente, ai sensi dell'art. 26 della convenzione stessa stipulata il 28/09/2015 ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo quanto di seguito disposto.

**Capo I**

**Finalità ed elementi di riferimento**

**Art. 1.**

**(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina, tra i Comuni aderenti, la gestione in forma centralizzata o associata di tutte le procedure di gara di cui all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 in cui è necessario svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nei termini specificati dalla normativa vigente in materia e dalla presente convenzione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione. La gestione associata di cui alla presente convenzione, a cui si applicano gli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., assume la denominazione di “Centrale di committenza di Bra”, anche siglabile in “Centrale di Committenza”.

3. La “Centrale di Committenza” è finalizzata a:
  - a. consentire ai Comuni aderenti l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall’articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni ad esso correlate;
  - b. migliorare l’analisi del fabbisogno del contesto territoriale dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
  - c. realizzare *standard* uniformi nella gestione associata degli affidamenti;
  - d. produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni aderenti;
  - e. favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale.
4. La “Centrale di Committenza” è aperta all’adesione di altri Comuni ed enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l’ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni mediante conforme deliberazione consiliare, previa accettazione da parte degli enti già aderenti.
5. La “Centrale di Committenza”, qualora ne sussistano i presupposti, può agire anche ricorrendo al mercato elettronico sia avvalendosi degli strumenti elettronici di acquisizione esistenti (Consip, SCR Piemonte, ecc.) sia costituendo un proprio mercato elettronico.
6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario.
7. Ferma restando la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge non prevede l’obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo dall’art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli stessi possono essere delegati alla “Centrale di Committenza”.
8. Risultano comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni aderenti in base agli articoli 114, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.
9. *abrogato*
10. *abrogato*

## **Art. 2.**

### **(Comune capofila operante come Centrale di Committenza)**

1. I Comuni aderenti alla “Centrale di Committenza” designano ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Bra. La sede della “Centrale di Committenza” per la gestione associata è stabilita presso la sede del Comune di Bra.
2. I Comuni aderenti alla “Centrale di Committenza” delegano pertanto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall’articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 al Comune di Bra, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione. In particolare alla “Centrale di Committenza” spettano i compiti di:
  - organizzare le funzioni e le attività delegate dai Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
  - gestire e organizzare le attività con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
  - adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi stabiliti.
3. Il Comune di Bra istituisce una struttura organizzativa operante quale “Centrale di Committenza” (di seguito indicata anche CUC) in relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività come sopra delegate.
4. Il Comune di Bra, in qualità di ente capofila, provvede altresì alla predisposizione di uno o più protocolli operativi di definizione delle intese previste dalla presente convenzione, con la specificazione dei processi organizzativi ed operativi, delle competenze, dei profili di interazione tra i Comuni associati e la struttura di cui al precedente comma 3, nonché di quanto ritenuto necessario all’operatività della stessa. Tali protocolli

operativi, definiti in accordo con i Comuni associati, saranno oggetto di approvazione da parte delle Giunte dei Comuni aderenti mediante conforme deliberazione.

5. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come CUC le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
6. I singoli Comuni associati qualora non svolgano autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, demandano espressamente alla struttura dell'ente capofila operante come CUC le attività di "Centrale di Committenza", secondo le modalità specificate nella presente convenzione.
7. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Bra per l'esercizio delle attività di "Centrale di committenza" non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla "Centrale di Committenza", con particolare riguardo:
  - a) ai riferimenti per notifiche, comunicazioni e contatti;
  - b) ai riferimenti per protocollazione, archiviazione, registrazione e accessi agli atti, eventuali sopralluoghi e relativa programmazione;
  - c) ai riferimenti amministrativi e fiscali;
  - d) ai riferimenti necessari all'istituzione e gestione degli elenchi di operatori economici e l'eventuale utilizzo, nelle more dell'istituzione di propri elenchi, di quelli istituiti dal Comune di Bra;
  - e) ai riferimenti ed agli strumenti dell'Ente per pubblicazioni, trasparenza e tracciabilità.
8. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### **Art. 3.**

#### **(Operatività della convenzione e durata)**

1. La presente convenzione per la gestione centralizzata o aggregata della funzione di acquisizione di lavori, beni e servizi ha durata di sei (6) anni dalla sua stipulazione.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione, pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

### **Capo II**

#### **Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati**

### **Art. 4.**

#### **(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come CUC e principi regolanti l'esercizio delle attività)**

1. La "Centrale di committenza" svolge, salvo specifica ulteriore richiesta da parte di uno o più Comuni aderenti, le attività necessarie allo svolgimento delle procedure di affidamento per conto dei Comuni aderenti, assumendone la diretta responsabilità. Tali funzioni ed attività correlate all'acquisizione di lavori, beni e servizi, in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 ed all'art. 37, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, sono delegate al Comune designato come ente capofila ad operare come CUC secondo l'elenco, non esaustivo, di seguito riportato:
  - a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti finalizzata alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dall'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016;
  - b) collaborazione con i Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'Ente o degli Enti interessati;
  - c) coordinamento con i singoli Comuni aderenti circa la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;

- d) collaborazione alla definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni;
  - e) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione;
  - f) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera invito;
  - g) predisposizione ed adozione, nelle procedure di competenza, di una modulistica standardizzata ed omogenea;
  - h) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
  - i) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, anche mediante la gestione delle verifiche con il sistema dell'AVCPass;
  - j) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - k) gestione della fase di valutazione delle offerte;
  - l) gestione dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte;
  - m) supporto alla gestione del contenzioso secondo quanto disciplinato all'art. 13 della presente Convenzione.
2. Rientra in ogni caso nella competenza della "Centrale di Committenza" lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti la gestione una procedura di affidamento fino all'aggiudicazione.
  3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. **50/2016**.
4. *abrogato*
5. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC organizza i propri atti con il sistema di registrazione dell'ente capofila, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati.

#### **Art. 5.**

#### **(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'ente capofila operante come CUC nell'interesse e in collaborazione con i Comuni aderenti alla convenzione)**

1. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni aderenti e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
  - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
  - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni aderenti;
  - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti aderenti per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della CUC; in base a tale attività i Comuni aderenti, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla "Centrale di Committenza".
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 ogni Comune aderente comunica alla CUC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza programmata, le programmate esigenze di acquisizione di lavori, di servizi e forniture, nonché i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. L'ente capofila operante come CUC può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni aderenti nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

## **Art. 6.**

### **(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale di Committenza)**

1. Fatta salva la facoltà per i singoli Comuni aderenti, di procedere autonomamente ai sensi di quanto disposto agli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016, ogni comune associato informa tempestivamente la “Centrale di Committenza” in merito alla necessità di avviare delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni, fornendo la documentazione e tutti gli elementi utili per l'avvio.
2. In relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedure gestite dalla “Centrale di Committenza”, rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando sia la fase che segue l'aggiudicazione. In particolare i singoli Comuni aderenti svolgono le seguenti funzioni ed attività, secondo quanto eventualmente dettagliato dai protocolli operativi predisposti in merito ai sensi del precedente art. 2:
  - a) precedente alla procedura di gara, tutte le attività e le funzioni previste dalle norme vigenti in materia circa le attività di programmazione e di progettazione dei lavori, servizi e forniture;
  - b) individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 per le fasi della procedura che non sono comprese nella competenza della “Centrale di Committenza”;
  - c) redazione e approvazione della progettazione e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, salvo espressa delega anche per questa fase e, in ogni caso, salva l'ipotesi in cui il Comune aderente decida di affidare a terzi la progettazione. In quest'ultimo caso, trova applicazione l'articolo 5 della presente Convenzione;
  - d) adozione della determina a contrarre;
  - e) tutte le attività collaborative con la “Centrale di Committenza” finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
  - f) adozione di propria determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione, di riscontro dell'efficacia della medesima derivante dai risultati della procedura, con approvazione e accettazione dell'offerta e degli atti di gara e costituzione dell'impegno di spesa;
  - g) formale subentro del RUP al responsabile del procedimento di gara anche con riferimento allo specifico CIG mediante gli strumenti e le procedure messi a disposizione dall'ANAC;
  - h) attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, consegna lavori, esecuzione e direzione lavori, collaudo, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.), salvo espressa delega anche per questa fase;
  - i) comunicazioni e trasmissioni delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti, nonché tutti gli adempimenti in materia di trasparenza, salvo espressa delega per tali adempimenti.
- 2-bis. Il Comune aderente, con oneri a proprio carico, può delegare alla Centrale di Committenza le attività di:
  - a) verifica tecnica e amministrativa dei progetti;
  - b) esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera; varianti progettuali in sede di offerta).
- 2-ter. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
3. L'ente capofila operante come CUC, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune aderente, anche al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
4. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni aderenti, l'ente capofila operante come CUC provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3, fatto eventualmente salvo il caso in cui gli acquisti aggregati siano da avviare in forma di convenzioni o accordi quadro.
- 4-bis. Il Comune aderente nomina un referente per la gestione dei rapporti con l'Ente capofila.

**Art. 7.**  
**(Modalità di svolgimento delle attività)**

1. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
2. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
  - a) la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo, e decorrente dalla determina a contrarre ad attivare la procedura di gara;
  - b) completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia del fascicolo relativo alla singola procedura di gara ai Comuni aderenti interessati dalla gara, unitamente al provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente. Ogni singolo Comune aderente è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di competenza.
4. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune aderente che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento. Il singolo Comune aderente può richiedere la collaborazione dell'ente capofila operante come CUC per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
- 4-bis. Maggiore dettaglio circa lo svolgimento delle attività potranno esse disciplinate nell'ambito dei protocolli operativi.

**Art. 8.**  
**(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ente capofila operante come CUC)**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte di più Comuni aderenti possono dare luogo:
  - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
  - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune aderente che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte di più Comuni aderenti danno luogo:
  - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni **aderenti**, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
  - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune aderente quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni aderenti definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come CUC, la scelta più idonea in rapporto:
  - a) alla natura e alle peculiarità del contratto da affidare;
  - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

**Art. 9.**  
*abrogato*

**Art. 10.**  
*Abrogato*

### **Art. 11.**

#### **(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)**

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'articolo 17 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso la CUC in base all'articolo 15 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 163 del d.lgs. n. 50/2016, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, operando nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale CUC, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

### **Art. 12.**

#### **(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ente capofila operante come CUC e gestione delle richieste di accesso)**

1. L'ente capofila operante come CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base **all'articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016**, sino alla fase dell'aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base all'articolo 16 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

### **Art. 13.**

#### **(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila operante come CUC)**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dall'ente capofila operante come CUC, lo stesso fornisce:
  - a) supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione della fase stragiudiziale relativa alle controversie con le imprese, sorte in relazione alla procedura di affidamento;
  - b) rappresentanza e difesa in giudizio del provvedimento di aggiudicazione, anche avanti le giurisdizioni superiori previo conferimento di specifico mandato da parte del singolo Comune interessato.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come CUC.
3. I Comuni aderenti valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni aderenti all'ente capofila operante come CUC al fine di consentire allo stesso:
  - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
  - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.
- 4-bis. Le spese conseguenti al contenzioso sono classificate quali "costi diretti" come specificati all'art. 21 della presente Convenzione.

## **Capo III Organizzazione**

### **Art. 14.**

#### **(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come CUC si configura quale unità organizzativa specifica nell'ambito dell'organigramma del Comune di Bra (Comune individuato quale ente capofila), secondo le norme del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune stesso. A tal fine, il Comune di Bra capofila, sentiti se del caso gli enti aderenti anche nelle forme di cui al successivo articolo 20, con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della "Centrale di Committenza", anche eventualmente comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni aderenti in base a quanto stabilito nel successivo articolo 15 e stabilendo, in termini indicativi, le attività rispettivamente assegnate.
2. Per l'ente capofila è ammessa la gestione integrale degli acquisti da parte della struttura organizzativa operante come CUC.
3. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come "Centrale di Committenza" al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è individuato dal Sindaco dell'ente capofila fra le unità di personale dirigenziale inserite nella dotazione organica dell'ente capofila ai sensi del precedente comma 2.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di inquadramento. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come CUC. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come CUC, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22 per i costi generali, le entrate e le spese gestite dalla "Centrale di Committenza" sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa CUC, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni aderenti, per le attività gestite dalla "Centrale di Committenza", si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
9. La struttura organizzativa operante come CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila, salvo differenti disposizioni normative sovraordinate in merito.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni aderenti con la definizione del protocollo operativo specificano:
  - a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come CUC;
  - b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni aderenti.



11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni **aderenti** nel protocollo operativo specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come CUC.

#### **Art. 15.**

##### **(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come CUC)**

1. Oltre a quanto specificato ai seguenti commi, l'ente capofila individua tra i propri dipendenti un numero adeguato di operatori qualificati destinati a svolgere attività presso la struttura organizzativa operante come CUC, tra cui sarà individuato il Dirigente Responsabile della struttura. Tali soggetti saranno individuati tra i soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
    - a) attività di Responsabile del procedimento in fase di gara e di assistenza al Responsabile del procedimento;
    - b) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
    - c) attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
    - d) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione e di supporto al Responsabile del procedimento.
  2. I singoli Comuni aderenti individuano tra i propri dipendenti operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come CUC. L'individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni aderenti, in accordo con il Comune capofila, nel rispetto dei seguenti criteri:
    - a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento anche in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18;
    - b) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
    - c) soggetti per attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  3. I singoli Comuni aderenti che mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse umane individuate in base al precedente comma 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come CUC anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore. Resta inteso che in caso di trasferimento o assegnazione temporanea, il rapporto organico degli addetti al servizio associato di "Centrale di Committenza" resta in capo all'Ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente Convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Il personale assegnato o trasferito alla struttura dell'ente capofila operante come CUC, mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione.
- 3-bis. La struttura dell'ente capofila operante come CUC può anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

#### **Art. 16.**

##### **(Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC – ruolo e competenze)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC attribuisce ad un proprio Dirigente la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale di committenza, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia, nonché secondo le disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente capofila.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come "Centrale di Committenza" è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione; tra le risorse umane all'uopo preposte ai sensi del precedente articolo 15, comma 1, egli potrà individuare eventuali Responsabili del Procedimento, **anche** ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è responsabile di tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come CUC in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, negli eventuali regolamenti e come dettagliate/specificate nel protocollo operativo.
- 4-bis. Partecipa con funzioni consultive alle sedute della conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 20 della "Centrale di Committenza" al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento delle attività ad essa ricondotte.

#### **Art. 17.**

##### ***(Responsabile del procedimento)***

1. I singoli Comuni aderenti che acquisiscono lavori, beni e servizi facendo ricorso all'ente capofila operante come CUC in base all'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento ha anche funzione di Referente di ogni Comune per la specifica procedura di gara.
2. Per la gestione delle procedure di gara, per la fase di affidamento di lavori servizi e forniture, è nominato un responsabile del procedimento di gara. Al responsabile del procedimento di gara competono tutte le funzioni e le attività previste dal D.lgs. n. 50/2016 per la fase dell'affidamento. La nomina compete al responsabile della struttura organizzativa operante come CUC.
3. Il responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, qualora non ricopra le funzioni di cui al precedente comma 2, è competente solo per le fasi della procedura che non ricadono nella competenza della "Centrale di Committenza", svolge la funzione di referente nei rapporti tra il Comune di appartenenza e la "Centrale di Committenza" e collabora con il Responsabile del procedimento di gara, nel rispetto delle disposizioni normative previste dal D.lgs. n. 50/2016.
4. Il Responsabile del procedimento di cui al comma 1, interviene per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nel precedente articolo 11. In tali procedure, come per le ulteriori procedure in cui la normativa individua tale figura, il Responsabile unico del procedimento interviene sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla CUC, quando non diversamente previsto. Le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal Responsabile del procedimento del Comune associato e dal Responsabile del procedimento di gara secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività; come anche ulteriormente specificate dal protocollo operativo, unitamente a mansioni, competenze ed ulteriori specificazioni e dettagli operativi che potranno essere specificati in merito.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 16 può coincidere con il Responsabile del procedimento.
6. I Responsabili del procedimento forniscono alla struttura organizzativa operante come CUC in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto di competenza nei casi previsti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione o dal protocollo operativo.
- 6-bis. In seguito al completamento della specifica procedura di acquisizione (fase di gara), il soggetto individuato dal singolo Comune aderente come Responsabile del Procedimento subentra al Responsabile del procedimento di gara di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine i singoli Comuni aderenti formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

#### **Art. 18.**

##### **(Responsabile del procedimento per acquisizioni relative ad esigenze di più Comuni)**

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni volte a soddisfare esigenze di più Comuni aderenti è individuato nel Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, ovvero da questi individuato anche tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1, per lo specifico acquisto, assume, i compiti di cura, controllo e vigilanza impartiti dalla legge, secondo quanto dettagliato e specificato dal protocollo operativo; le funzioni sono assegnate evitando la sovrapposizione di attività.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione, i soggetti individuati dai singoli Comuni aderenti come Responsabili di Procedimento subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dalla normativa vigente.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni aderenti formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

#### **Art. 19.**

##### **(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. La presidenza del Seggio di gara nelle procedure con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, nonché nella fase della valutazione dell'offerta amministrativa nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è di norma assunta dal Responsabile del procedimento di gara, salvo differente individuazione da parte del Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, come eventualmente meglio precisato nel protocollo operativo.
2. Nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC entro i limiti ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori disposizioni e normative intervenute in materia. Per le fasi diverse da quelle di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, può individuare un seggio di gara ai sensi del precedente comma 1.
3. Per la nomina di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individua i componenti della stessa nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) risorse umane operanti presso la stessa CUC;
  - b) soggetti indicati dai Comuni aderenti dipendenti degli stessi, anche qualora non rientranti nell'elenco di cui alla precedente lettera a);
  - c) eccezionalmente e nelle more dell'istituzione all'Albo presso l'ANAC è ammessa l'individuazione di soggetti esterni alla CUC ed agli Enti convenzionati.
4. *abrogato*

#### **Capo IV**

##### **Forme di consultazione e rapporti finanziari tra gli enti aderenti**

#### **Art. 20.**

##### **(Forme di consultazione tra i Comuni aderenti)**

1. I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata. Tale organismo è volto a verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro deleganti.
3. Competono alla Conferenza dei Sindaci in particolare:

- a. promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi e di pianificazione, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
  - b. approvare gli eventuali regolamenti attuativi della presente Convenzione;
  - c. valutare lo stato di attuazione della presente Convenzione, dei relativi accordi/regolamenti attuativi e dei disciplinari organizzativi anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo e alle esigenze degli Enti aderenti.
4. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o suo delegato. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.
  5. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno. Viene convocata dal Presidente o su richiesta di metà degli enti aderenti, mediante avviso consegnato ai componenti almeno quarantotto ore prima della data stabilita per l'assemblea.
  6. Alle sedute dell'organo partecipa, come segretario, il Responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali.
  7. Le adunanze della Conferenza dei Sindaci sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei propri componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei comuni interessati. Le decisioni sono verbalizzate dal Responsabile della Centrale di Committenza, o suo delegato, e trasmesse ai Comuni aderenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

#### **Art. 21.**

#### **(Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

1. L'ente capofila operante come CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni aderenti si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come "Centrale di Committenza", fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. Il Comune designato come ente capofila, per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come CUC, mette a disposizione le risorse umane necessarie a svolgere le attività richieste, individuandole tra i propri dipendenti soggetti con qualificazione professionale adeguata.
4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della "Centrale di Committenza" e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti aderenti, le spese per il personale della CUC di cui al precedente comma 3 e le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Comuni aderenti e sono costituite dalle seguenti quote:
  - a) una quota fissa su base annua relativa ad una quota dei costi generali;
  - b) una quota variabile relativa alle spese generali, commisurata alle singole procedure di affidamento attivate presso la CUC da ciascun Comune aderente;
  - c) una quota variabile relativa al rimborso dei costi diretti affrontati dalla struttura operante come CUC per lo svolgimento della specifica procedura di affidamento;
  - d) una eventuale quota variabile relativa all'incentivazione di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs n. 50/2016, relativa alle singole procedure di affidamento attivate presso la CUC dal singolo Comune.
5. In relazione alla ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
  - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare, incarichi professionali, etc.);
  - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.), unitamente alla quota di spese generali sostenute dall'ente

capofila riconducibili al funzionamento della centrale (personale, manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

- 5-bis. La quota fissa di cui al precedente comma 4.a), fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti di rideterminare successivamente tale importo da parte dell'assemblea dei Sindaci di cui al precedente art. 20, è stabilita in € 1.000,00 annue; tale quota è rimborsata all'ente capofila da ognuno dei Comuni aderenti entro il 30 marzo di ogni anno. Qualora entro tale data un Comune non abbia attivato alcuna procedura, la quota di competenza è da versare nella misura ridotta del 50%; il saldo dell'importo (pari al restante 50% della quota fissa come sopra stabilita) è rimborsato all'ente capofila entro il termine di 30 giorni dalla data di mandato alla "Centrale di Committenza" della prima procedura attivata nel corso dell'anno di riferimento.
6. Per la quota variabile di cui al precedente comma 4.b), le somme assegnate alla CUC da parte dei Comuni aderenti debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali - Fondo C.U.C." tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" o negli oneri connessi alla gara con imputazione sulle voci del bilancio comunale. L'entità di tali somme è definita per i costi generali di ciascun procedimento di gara sulla base degli importi di ciascun procedimento attivato presso la struttura operante come CUC sulla base di quanto di seguito dettagliato, fatta salva la possibilità per i Comuni aderenti di rideterminare successivamente tali importi da parte dell'assemblea dei Sindaci di cui al precedente art. 20:

**CONTRIBUTO PER LA FASE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

**GARA CON CRITERIO DEL MINOR PREZZO**

= contributo pari allo **0,45%** dell'importo posto a base di gara\*, con un minimo di € **300,00** ed un massimo di € 4.000,00 per singola procedura di gara

**GARA CON CRITERIO DELL'O.E.P.V.**

= contributo pari allo **0,75%** dell'importo posto a base di gara\*, con un minimo di € **750,00** ed un massimo di € **7.500,00** per singola procedura di gara

**Gare deserte**

Per riapertura termini: contributo ridotto del 50%

*\* calcolato ai sensi dell'articolo 35 Codice Contratti*

**CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP**

Collaborazione redazione documentazione e atti	= contributo pari allo 0,35% dell'importo posto a base di gara*, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 4.000,00 per singola procedura di gara
Assistenza verifica progetto	= contributo pari allo 0,35% dell'importo posto a base di gara*, con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 5.000,00 per singola procedura di gara
Collaborazione alla stipula	= contributo pari allo 0,15% dell'importo di contratto, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara
Supporto per varianti	= contributo pari allo 0,15% dell'importo di variante, con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola procedura di gara
	<i>* calcolato ai sensi dell'articolo 35 Codice Contratti</i>

7. La quota variabile per i costi diretti di cui al precedente comma 4.c), è rimborsa da ciascun Comune aderente all'ente capofila, unitamente al rimborso dei costi generali di cui al precedente comma 6. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. Il rimborso delle suddette quote variabili da parte degli enti aderenti a favore del Comune individuato come ente capofila avviene, a termine della procedura, su rendicontazione predisposta da questo ultimo, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute.
- 8-bis. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun Comune aderente alla CUC entro i termini previsti. Decorsi trenta giorni, senza che sia avvenuto il rimborso previsto, l'ufficio ragioneria del Comune capofila provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e la CUC interromperà comunque ogni procedura di gara a favore del Comune associato debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti rimessi alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 20 della presente Convenzione.

8-ter. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gara in quanto reciprocamente compensate.

8-quater. La quota di cui al precedente comma 4.d), relativa all'incentivazione, è destinata al responsabile del procedimento per la fase di gara ed ai suoi collaboratori che costituiscono l'ufficio di supporto del RUP, come previsto dall'art. 113, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs n. 50/2016 nell'ambito dell'importo complessivo previsto per l'incentivazione da ogni singolo Comune. Ogni singolo Comune aderente con proprio regolamento definisce la quota del fondo da destinare al personale in servizio presso la struttura operante come CUC.

#### **Art. 22. (Risorse strumentali)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni aderenti possono mettere a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 18.
3. I Comuni aderenti adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come CUC in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni aderenti consentono all'ente capofila operante come CUC l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni aderenti possono definire un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.
- 4-bis. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC, per lo svolgimento delle procedure, può predisporre l'utilizzo di tecnologie telematiche per la gestione di albi fornitori o nella gestione delle procedure di gara. Tali strumenti possono essere messi a disposizione dei Comuni aderenti, secondo quanto sarà disciplinato da specifico protocollo operativo, anche con riferimento ai costi di gestione. Nelle more della predisposizione di un albo fornitori della "Centrale di Committenza" è ammesso l'utilizzo dell'albo fornitori dell'ente capofila.

#### **Capo V Disposizioni generali e finali**

#### **Art. 23. (Riservatezza)**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come CUC è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni aderenti sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Nell'ambito del protocollo operativo il Comune individuato quale ente capofila operante come CUC ed i Comuni aderenti definiscono la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

**Art. 24.**  
**(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni aderenti possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come CUC, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

**Art. 25.**  
**(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)**

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
- 1-bis L'adesione alla "Centrale di committenza" è aperta anche ad altri Enti interessati mediante apposite convenzioni, con compiti e rapporti finanziari che saranno determinati dall'organo di governo del Comune dell'ente capofila operante come CUC.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione ai Sindaci dei Comuni aderenti, anche per tramite della "Conferenza dei Sindaci" prevista dall'articolo 20.

**Art. 26.**  
**(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni normative, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora sia necessario apportare modifiche sostanziali ai contenuti della presente convenzione, i Comuni aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, attraverso la "Conferenza dei Sindaci" prevista dall'articolo 20, è possibile provvedere alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni aderenti e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni aderenti previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione, mediante conforme delibera di Giunta Comunale, è obbligatoria da parte di tutti i Comuni aderenti una volta definite le procedure.

**Art. 27.**  
**(Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come CUC decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di "Centrale di committenza" le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni aderenti, deputato a svolgere il medesimo ruolo.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni aderenti, possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. È in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, Lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Art. 28.**  
**(Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni aderenti sciogliono la presente convenzione:
  - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
  - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
  - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
  - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
  - e) nel caso previsto dal precedente articolo 27, comma 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni aderenti definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi eventualmente a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come CUC.

**Art. 29.**  
**(Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

**Art. 30.**  
*abrogato*